




REGIONE CAMPANIA

PARCHI E RISERVE REGIONALI

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)
(Legge Regionale 28 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO; Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2003 - Deliberazione N. 3312 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali: Precisazioni ed adempimenti (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale l'1 settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso. Conferenze apposite.

CONSIDERATO

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale l'1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base della decisioni, adottate in sede di Conferenza degli Enti, previo "sentito" espresso della III e IV Commissione Consiliare, ha approvato la ripermetrazione e le norme di salvaguardia, dei seguenti Parchi Naturali Regionali: Matese, Roccamonfina - Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, Monti Lattari e Fiume Sarno, nonché delle Riserve Naturali Regionali di Monte Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro;

CHE, con Delibera n. 2775 del 26, settembre 2003 avente ad oggetto: L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco dei "Campi Flegrei" - (con allegati), la Giunta Regionale ha istituito il Parco Regionale dei "Campi Flegrei", ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RILEVATO

- CHE, nella Delibera 2775/2003, con la quale viene istituito il parco dei Campi Flegrei, per mero errore di dattiloscrittura, nella stesura delle "Norme Generali di Salvaguardia, all'art. 3 - Zona "C", , non sono stati riportati, ai fini della vigenza delle norme della richiamata zona "B", i punti a), b), c), d) ed, e);

- CHE, inoltre, l'attività amministrativa collegata all'applicazione delle Norme di Salvaguardia, relative a tutti, Parchi e Riserve Naturali Regionali ha evidenziato la necessità di organizzare in modo più chiaro la numerazione dell'articolato nonché di precisare la portata di alcune disposizioni in esse contenute.

RITENUTO, inoltre, necessario, dover dare certezza di riferimento nella consultazione della documentazione cartografica attinente la perimetrazione e la zonizzazione di tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali;

- CHE, a tanto si può provvedere attraverso la pubblicazione, su numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, della Cartografia in scala 1:25.000, ridotta in tavole di formato A4, relativa a tutti i Parchi e Riserve Naturali Regionali.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;
- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Precisare che le Norme di Salvaguardia relative al Parchi Regionali Matese, Roccamonfina Foce Garigliano, Partenio, Taburno - Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei, e Fiume Sarno, nonché alle Riserve Naturali Regionali: Monte, Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno - Costa di Licola e Foce Sele - Tanagro, sono quelle riportate negli allegati numerati da 1 a 11;

2. Dare mandato al Settore "Politica del Territorio" per tutti gli atti consequenziali;

3. Far carico al Settore Politica del Territorio di curare la pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione unitamente alle Norme di salvaguardia, al Documento di Indirizzo e alle Tavole riportanti la perimetrazione dei Parchi e della Riserve Naturali Regionali;

4. Trasmettere la presente deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 febbraio 2004 - Deliberazione N. 157 - Area Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - **Istituzione delle Riserve Naturali Regionali: Rettifica.**

omissis

PREMESSO:

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 06 dicembre 1991, n.394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima.

- CHE, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche e sulla base delle decisioni adottate in sede di Conferenze degli Enti, previo "sentito" espresso dalla III[^] e IV[^] Commissione Consiliare ha approvato la ripermetrazione e le "Norme di salvaguardia" delle Riserve Naturali Regionali "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e Foce "Sele-Tanagro";

RILEVATO:

- CHE, nelle "Norme di Salvaguardia", approvate dalla delibera 2776/2003, con la quale viene istituita la Riserva Naturale "Foce Volturno Costa di Licola", è fatto divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali";

- CHE nelle "Norme" approvate dalle delibere 1540, 1541, 1542 del 24 aprile 2003, relative rispettivamente alla istituzione delle Riserve "Foce Sele-Tanagro", "Monte Eremita-Marzano" e "Lago Falciano" come riportate nell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003 all'art. 3, si fa divieto di "pesca negli specchi e nei corsi d'acqua";

- CHE il predetto divieto opera una situazione discriminante nei

confronti delle Riserve istituite precedentemente alla Riserva Regionale "Foce Volturno-Costa di Licola";

- CHE Associazioni di categoria hanno evidenziato la predetta situazione formulando richieste alla Regione Campania di adeguare per tutte le Riserve Regionali la possibilità di praticare negli specchi d'acqua la pesca sportiva;

- CHE l'accoglimento della predetta richiesta va anche in direzione di una incentivazione delle risorse idonee ad un turismo di settore e consente agli appassionati di continuare ad esercitare una pratica sportiva che per quanto riguarda la Riserva Regionale "Foce Sele-Tanagro" interessa un corso d'acqua lungo circa 200 Km.

RITENUTO, pertanto, necessario, mantenere coerenza tra le norme delle quattro Riserve Naturali Regionali istituite.

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- la Legge 06 dicembre 1991 n.394;

- la L.R. 01 settembre 1993 n.33;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritto e confermato:

1. Il 2° capoverso dell'art. 3 delle "Norme di Salvaguardia", relative alle Riserve Naturali Regionali: "Monti Eremita-Marzano", "Lago Falciano", "Foce Volturno-Costa di Licola" e "Foce SeleTanagro", come riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 3312 del 21 novembre 2003, è rettificato nel modo seguente:

"In particolare è fatto divieto di:

"pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, ad eccezione di quella sportiva, come stabilito dai Regolamenti Provinciali.

OMISSIS.....".

2. Trasmettere la presente Deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario", "Foreste, Caccia e Pesca".

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino